

Responsabilità della banca per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario

Tribunale di Mantova, 13 gennaio 2015. Giudice Mauro Bernardi.

Responsabilità della banca ex art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario - Natura contrattuale - Violazione dei criteri stabiliti dalla circolare ABI del 7-5-2001 - Impossibilità della prestazione per causa non imputabile - Insussistenza

Trasmissione dell'assegno bancario tramite posta ordinaria - Concorso colposo del soggetto emittente l'assegno - Insussistenza

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha -nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno-natura contrattuale.

L'inosservanza delle cautele indicate nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (nel caso di specie omessa richiesta al presentatore del titolo della consegna di due documenti di identità muniti di foto e mancata identificazione del presentatore -non correntista-tramite il ricorso a soggetti fidefacienti conosciuti dalla banca) esclude che l'istituto di credito possa fondatamente dedurre che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.

Non è ravvisabile un concorso colposo in capo al soggetto che ha utilizzato il servizio di posta ordinaria per trasmettere l'assegno bancario al destinatario poi trafugato da terzi, posto che tale comportamento non ha alcun rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno verificatosi e consistito nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare.

(Massime a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

r.g. 3365/2013

omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 17-7-2013 la compagnia Fondiaria SAI s.p.a. proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza n.

3/13 emessa dal Giudice di Pace di Mantova il 16-24 gennaio 2013. L'appellante esponeva 1) che, in data 24-1-2005, essa aveva chiesto a Banca Popolare di Novara s.p.a. l'emissione dell'assegno bancario non trasferibile n. 8231941444-12 dell'importo di € 3.000,00 intestato a M. I. ed inviato al medesimo a mezzo del servizio postale; 2) che tale assegno era stato negoziato da Banca Agricola Mantovana s.p.a. (poi incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario del titolo e conseguentemente addebitato sul conto corrente ad essa intestato; 3) che, con denuncia presentata il 14-1-2006, il legittimo creditore della somma portata dal predetto assegno aveva disconosciuto la firma apposta sul fronte e sul retro del titolo, affermando l'avvenuto incasso fraudolento dell'assegno ad opera di un terzo; 4) che la banca trattaria si era rifiutata di rimborsare l'importo relativo all'assegno sicché essa si era vista costretta ad agire in via giudiziale; 5) che il Giudice di Pace di Mantova con sentenza n. 3/13 aveva così statuito: " rigetta la domanda dell'attrice; compensa le spese di giudizio"; 6) che la sentenza emanata era errata in diritto e che gli elementi istruttori acquisiti non erano stati correttamente valutati atteso che la banca convenuta, tenuto anche conto di tutte le circostanze del caso concreto, non aveva provveduto ad usare la necessaria diligenza nell'identificare il presentatore del titolo il quale si era limitato a esibire la carta di identità, il tesserino del codice fiscale e una busta paga, documenti che, già ad un sommario esame, presentavano evidenti anomalie; 7) che, in ogni caso, dovevano ritenersi del tutto inconferenti le deduzioni difensive dedotte in primo grado dalla controparte e concernenti la circostanza che l'assegno in questione era stato trasmesso in stanza di compensazione senza che la banca trattaria avesse inviato nei termini previsti dagli accordi ABI alcun messaggio di insoluto e che essa avesse spedito il titolo al legittimo prenditore a mezzo posta ordinaria, ciò che avrebbe integrato da parte sua un comportamento gravemente negligente; 8) che il giudice di prime cure non aveva correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 43 del r.d. 1736/1933 alla luce dell'orientamento seguito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità che configura come contrattuale la responsabilità in questione (con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova non assolto dall'istituto di credito) e che la banca trattaria non aveva neppure tenuto conto di quanto stabilito dalla circolare ABI del 7-5-2001 che in materia di pagamento di assegno non trasferibile disponeva, in particolare, che il presentatore venisse identificato attraverso l'esame di due distinti documenti di identità entrambi muniti di fotografia oltre che di altri elementi: alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre a interessi e rivalutazione nonché la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello assumendo la correttezza del proprio operato, evidenziando che l'eventuale responsabilità della banca, nella fattispecie in esame, rivestiva natura extracontrattuale, che l'incasso dell'assegno da parte di soggetto non legittimato era dovuto al negligente comportamento della compagnia assicuratrice che aveva emesso il titolo senza l'indicazione del codice fiscale e della residenza del prenditore e spedito il titolo servendosi di un tipo di servizio postale che

non garantisce la effettiva consegna al destinatario ed infine che la somma era stata resa disponibile sul conto del beneficiario solo in un tempo successivo rispetto alla richiesta di incasso del titolo onde consentire all'emittente di eseguire, in stanza di compensazione, le opportune verifiche, ciò che la compagnia non aveva fatto.

Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione posto che l'appellante ha rispettato le prescrizioni contenute nell'art. 342 I co. c.p.c. avendo chiaramente individuato, come si desume da quanto sopra sommariamente riportato, sia gli asseriti errori nella ricostruzione in fatto della fattispecie sia la violazione delle regole di diritto applicabili alla fattispecie.

Occorre poi rammentare che, secondo l'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha -nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno- natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass. 26-10-2011 n. 22336; Cass. 30-3-2010 n. 7618; Cass. S.U. 26-6-2007 n. 14712).

Ciò premesso deve ritenersi che la Banca Agricola Mantovana s.p.a., nel pagare l'assegno non trasferibile in questione, non abbia impiegato la specifica diligenza richiesta dall'art. 1176 II co. c.c. e ciò in quanto la circolare ABI del 7-5-2001 contiene l'indicazione rivolta ai banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità minuti di foto (ciò che nel caso di specie, pacificamente non è avvenuto), stante la facilità con la quale è possibile falsificare la carta di identità. Non può inoltre andare sottaciuta la circostanza che il titolo è stato pagato a soggetto che non era correntista della banca e che aprì il conto proprio in occasione della negoziazione dell'assegno, ciò che doveva indurre il banchiere ad una particolare attenzione: in proposito la circolare ABI sopra menzionata suggerisce che, nell'identificazione del presentatore che già non sia cliente dell'istituto di credito, si debba ricorrere a fidefacienti conosciuti dalla banca.

In proposito va osservato che a nulla rileva che la predetta circolare non rivesta natura normativa, posto che le indicazioni ivi contenute (implicanti lo svolgimento di attività non particolarmente complesse o onerose) sono destinate ad orientare il comportamento dei banchieri indicando in concreto quali cautele è opportuno adottare onde evitare di pagare gli assegni a soggetti non legittimati, prassi operativa dalla quale la banca appellata si è ingiustificatamente discostata né essa ha adottato ulteriori adeguati accorgimenti: stante la natura contrattuale della responsabilità prevista dall'art. 43 l. ass. ne consegue che la banca non ha

fornito prova, come era suo specifico onere ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, risultando, per contro, proprio una sua colpa per non avere adottato le specifiche misure suggerite per il compimento della specifica attività oggetto della fattispecie in esame.

Le ulteriori anomalie dei documenti segnalate dalla difesa della compagnia assicuratrice non possono invece essere prese in considerazione in quanto deve ritenersi che la banca ragionevolmente non aveva avuto modo di prenderne cognizione.

Quanto al dedotto concorso di responsabilità della banca per non avere rilevato l'erroneità del pagamento dopo che l'assegno era stato trasmesso alla stanza di compensazione, deve ritenersi che tale assunto non possa essere condiviso posto che il titolo non presentava falsificazioni, alterazioni né irregolarità nella girata e che la denuncia di furto dell'assegno venne presentata il 14-1-2006 e, quindi, molto tempo dopo la avvenuta negoziazione del titolo (l'importo di € 3.000,00 è stato accreditato il 24-11-2005 mentre i prelievi di € 2.800,00 e di € 150,00 da parte del soggetto spacciatosi per M. I. sono avvenuti, rispettivamente il 28-11-2005 ed il 1-12-2005) sicché la banca incaricata dell'emissione dell'assegno non avrebbe potuto ordinare la sospensione della negoziazione, rammentandosi al riguardo che l'istituto di credito, quando il titolo gli viene rimesso in sede di stanza di compensazione, deve dare seguito alla operazione ove non rilevi l'irregolarità dei requisiti esteriori (non sussistenti tuttavia nel caso di specie; cfr. Cass. 26-10-2011 n. 22336).

Occorre aggiungere che non è ravvisabile una responsabilità della compagnia per avere inviato l'assegno al destinatario servendosi del servizio di posta ordinaria, posto che tale comportamento non ha alcun rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno reclamato dalla stessa, determinatosi unicamente quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dall'istituto di credito appellato, trattandosi di fatto sopravvenuto all'inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che vale ad interrompere l'eventuale nesso di causalità tra la condotta della compagnia assicuratrice e l'evento verificatosi in suo danno consistito nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare (v. Cass. 30-3-2010 n. 7618).

Ne consegue che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. va condannata a pagare, in favore della compagnia assicuratrice, l'importo di € 3.000,00 che, maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi al tasso legale sulla somma capitale rivalutata anno per anno, dal 24-11-2005 (giorno di accredito della valuta sul conto del terzo) sino alla data della presente sentenza, corrisponde a € 4.130,35 cui debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in totale riforma della sentenza n. 3/13 emessa dal Giudice di Pace di Mantova il 16-24 gennaio 2013, condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare in favore di Fondiaria-SAI s.p.a. l'importo di €

4.130,35 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;

- condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo, in € 100,00 per spese ed in € 1.150,00 per onorari e, quanto a quello di appello, in € 150,00 per spese, € 1.600,00 per onorari ed € 240,00 per spese generali, oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 13 gennaio 2015.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi